

Macchine Operatrici

Le macchine operatrici, cioè le macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri ed equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature, previste dal Nuovo Codice della Strada si distinguono in:

1. macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
2. macchine sgombraneve, spartineve o ausiliare quali spanditrici di sabbia e simili;
3. carrelli, cioè veicoli destinati alla movimentazione delle cose.

Le macchine operatrici, per circolare su strada, devono rispettare i limiti di sagoma e di massa stabiliti rispettivamente degli art. 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada; nel caso in cui detti limiti siano superati, saranno considerati macchine operatrici eccezionali e come tali, per poter circolare, devono avere l'autorizzazione.

La disciplina prevista per il rilascio dell'autorizzazione per le macchine operatrici eccezionali è la stessa di quella prevista per le macchine agricole eccezionali.